



COMUNE DI BRUSCIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Regolamento per assegnazione e la cessione delle Aree P.I.P.

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17/2002 –
Rettificato con delibera di Consiglio Comunale n.7/2004 e n.24/2005-
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.02/2016.
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.27/2017**

STATUTO

ARTICOLO 1 **COSTITUZIONE**

Il "Consorzio P.I.P. di Brusciano" è costituito dal Comune di Brusciano ai sensi dell' art. 15 del regolamento delle aree P.I.P. adottato ed approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 17/2002 - Rettificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7/2004 e n. 24/2005 - Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.02/2016.

ARTICOLO 2 **DENOMINAZIONE E SEDE**

Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio P.I.P. di Brusciano".
La sede legale è fissata presso la Casa Comunale in via C. Cucca n. 79.

ARTICOLO 3 **DURATA**

Il Consorzio è di durata illimitata, cessa in pieno diritto per esaurimento del fine e può cessare nello stesso modo e con le stesse forme seguiti per la sua costituzione.

ARTICOLO 4 **SCOPO ED OGGETTO DEL CONSORZIO**

Il Consorzio non ha fini di lucro e gli eventuali utili di gestione non possono essere distribuiti sotto alcuna forma alle imprese consorziate.

Il consorzio ha per oggetto, le seguenti attività:

- 1) Gestione delle infrastrutture primarie e secondarie, manutenzione ordinaria e straordinaria, e comunque conservazione, sorveglianza e custodia, adeguamento e potenziamento dei manufatti e costruzioni, delle reti fognarie, idriche, stradali, di illuminazione, di alimentazione energetica e/o di tutto quanto ricadente nel patrimonio pubblico consorziato, di proprietà del Comune di Brusciano;
- 2) Promozione e miglioramento dell'efficienza commerciale, produttiva, logistica e funzionale dei consorziati operanti nel comprensorio;
- 3) Rappresentanza legale nei confronti delle autorità, terzi e singoli consorziati, ai fini della tutela degli interessi generali del consorzio;

ARTICOLO 5 **FONDO CONSORTILE**

Il fondo consorziato è costituito dai contributi consortili, dai proventi derivanti dalle attività del consorzio, da eventuali oblazioni, donazioni, contribuzioni o liberalità che perverranno al Consorzio

per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da possibili avanzi di gestione. Costituiscono inoltre fondo consorti le tutti i beni esistenti e acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo consorti le non è mai ripartibile fra i soci durante la vita del Consorzio; al suo scioglimento il fondo consorti le sarà distribuito con le modalità previste per legge.

Il fondo può essere altresì alimentato anche da eventuali risorse comunali destinate a quota di partecipazione annuale di ciascun consorziato, viene determinata dal Consiglio di Amministrazione. Le spese di gestione straordinaria, approvate dall' Assemblea dei Consorziati su proposta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione sono ripartite tra i soggetti consorziati.

ARTICOLO 6

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio con il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell' esercizio il Consiglio di Amministrazione, oltre a predisporre la situazione patrimoniale di cui all'art. 2615-bis del Codice Civile, redige il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e lo sottopone all'approvazione dell' Assemblea dei soci al fine di ottenerne l'approvazione.

ARTICOLO 7

ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio:

- 1) Assemblea dei consorziati;
- 2) Consiglio di amministrazione;
- 3) Presidente;
- 4) Collegio dei revisori dei conti;

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA DEI CONSORTIATI - CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soggetti consorziati.

L'assemblea è convocata dal Presidente, a mezzo fax, o tramite qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data della riunione e si tiene presso la sede legale del Consorzio o presso altro luogo designato purché in Italia. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o in sua assenza dal Consigliere più anziano; L'assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria dal Presidente oppure dai rappresentanti di almeno un quarto dei soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio, predisposto dal Consiglio di

Amministrazione.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita quando Siano presenti in prima convocazione almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita quanto Siano presenti in prima convocazione almeno la metà dei soci e in seconda convocazione almeno un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di tre componenti nominati dal Sindaco aventi una durata pari alla consiliatura (art. 15 del regolamento).

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all' Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad ogni atto relativo al personale del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede del Consorzio presso la casa comunale di Brusciano tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, a mezzo fax, o tramite qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, il termine dei sette giorni, può essere ridotto fino ad un giorno prima della data della riunione.

ARTICOLO 10

PRESIDENTE

IL Presidente del Consorzio è nominato dal Sindaco tra i membri del Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso tempo della consiliatura, salvo dimissioni o revoca, ed è rieleggibile;

Il Presidente ha i poteri di firma, la legale rappresentanza e la rappresentanza in giudizio del Consorzio, con la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giudizio previa delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spetta al consigliere anziano del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, inoltre:

- 1) convoca, l'Assemblea dei soci e ne presiede i lavori;
- 2) convoca, il Consiglio di Amministrazione e ne presiede i lavori;
- 3) esegue le deliberazioni prese dagli Organi del Consorzio;

- 4) esercita in generale tutte le attività che gli sono affidate per legge e che interessano il Consorzio, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, alcuni dei poteri a lui attribuiti. Qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, i suoi poteri sono assunti dal consigliere anziano del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal Sindaco del Comune di Brusciano. Esso dura in carica per l'intero arco di tempo della consiliatura.

Il Collegio è coordinato da un Presidente nominato dal Sindaco.

I Revisori dei conti controllano l'amministrazione del Consorzio, vigilano sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni ed accertano la regolare tenuta della contabilità.

ARTICOLO 12

RECESSO ED ESCLUSIONE

I soci cessano di appartenere al Consorzio per estinzione della società, trasferimento per atto fra vivi dell'azienda del socio, decadenza o revoca dell'assegnazione del lotto, esclusione dovuta a gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi del Consorzio o a quelle assunte per conto del Consorzio.

Il socio può essere escluso, inoltre, per giusta causa, qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e/o in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli effetti dell'esclusione decorrono dalla data della comunicazione.

Tutti i soci possono recedere con un preavviso, comunicato al Consiglio di Amministrazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno un anno. Tale facoltà non è consentita nei primi cinque anni di vita del Consorzio e per i nuovi soci nei primi cinque anni di adesione al consorzio e comunque non dà diritto alla restituzione dei contributi versati; inoltre restano dovuti gli impegni contributivi relativi al periodo di preavviso.

ARTICOLO 13

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile.